

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4653-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 28 gennaio 2004 (v. stampato Senato n. 2677)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO

**(GIOVANARDI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini  
previsti da disposizioni legislative

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 29 gennaio 2004*

---

(Relatore: **SAIA**)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4653;

rilevato che il provvedimento presenta carattere eterogeneo e che le disposizioni in esso contenute incidono su numerosi e distinti settori dell'ordinamento, risultando unificate dalla finalità di prorogare o differire termini legislativamente previsti;

rilevato, altresì, che talune disposizioni hanno una diversa natura e finalità rispetto a quella di cui si è detto (ad esempio, all'articolo 8, relativo alla proroga della durata in carica di componenti di taluni comitati per l'albo degli autotrasportatori);

rilevato inoltre che alcuni articoli, anche a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, presentano contenuti talvolta eterogenei e non pienamente corrispondenti rispetto a quanto recato nelle rispettive rubriche;

rilevato che in taluni casi le proroghe previste dal decreto fanno seguito ad analoghe disposizioni già introdotte facendo ricorso allo stesso strumento normativo (ad esempio, l'articolo 3 proroga un termine che era già stato oggetto di una proroga di due anni da parte del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successivamente ulteriormente prorogato di un anno dal decreto legge n. 390 del 2001);

constatato che in alcuni casi il richiamo a precedenti atti normativi che dispongono ulteriori proroghe rendono difficilmente conoscibili per gli utenti le disposizioni finali;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 4, si sopprima la disposizione che proroga il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34: al riguardo, si evidenzia che la legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109 del 1994, all'articolo 8, comma 4, lettera g), come modificato dalla legge n. 166 del 2002, demanda al citato regolamento di « delegificazione » le modalità di verifica della qualificazione, stabilendo altresì che la « durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno »;

all'articolo 20 e all'articolo 20-bis, si sopprima la proroga dei termini contenuti nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri contenenti dichiarazioni di stato di emergenza per alcune zone del Paese, considerando, in particolare, che i termini del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2002 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 2002 sono stati già

prorogati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 3 luglio 2003: l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, prevede infatti, al comma 1, che, « al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri (...) delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti »;

all'articolo 21 si specifichi la disposizione normativa contenente il termine che si intende prorogare. Al riguardo, si osserva che « il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale » non è recato dall'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, né quest'ultima norma prevede un'approvazione formale da parte del CIPE degli atti aggiuntivi alla convenzione;

all'articolo 23, comma 2, si chiarisca la disciplina applicabile per le impugnazioni dei provvedimenti in materia di invalidità civile nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevedeva l'immediata applicabilità della nuova disciplina, e l'entrata in vigore del decreto-legge in esame, che differisce l'efficacia di tale nuova disciplina; si rileva, peraltro che la formulazione del testo appare impropria dal punto di vista della tecnica legislativa, dal momento che tale « differimento di efficacia » fa riferimento ad una norma già in vigore;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 10 dovrebbe valutarsi l'opportunità:

di una riformulazione volta ad eliminare il riferimento all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997: la norma, infatti, prevede il differimento della « decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-*ter* », del decreto legislativo n. 22 del 1997. In particolare, il citato articolo 48, comma 2, non reca alcun termine di adempimento, mentre un termine è fissato solo all'articolo 51, comma 6-*ter*, che fissa sanzioni a carico dei soggetti indicati nell'articolo 48, comma 2;

di riformulare la parte della disposizione ove si prevede il differimento della decorrenza delle « sanzioni previste dall'articolo 51, commi 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quinqüies* ». Al riguardo si osserva infatti che il comma 6-*quinqüies* prevede il versamento di un contributo a carico dei soggetti indicati nell'articolo 48, comma 2, stabilendo sanzioni per il solo caso di mancato versamento: andrebbe pertanto chiarito se il « differimento » riguarda l'imposizione dell'obbligo ovvero soltanto

l'applicazione delle sanzioni, ferma restando la possibilità di richiedere il versamento del contributo ivi previsto;

all'articolo 15, che differisce il termine di « entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 », dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire l'espressione « a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea »; peraltro, si evidenzia che la disposizione in questione è già entrata in vigore il 26 novembre 2003;

all'articolo 18, dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare il coordinamento tra la proroga del termine (stabilito dal comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) per la presentazione delle istanze per la definizione transattiva delle controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di competenza dell'ex Agensud ed il termine (stabilito dal successivo comma 3) di sospensione dei giudizi pendenti, che rimane invece fissato al 30 novembre 2002. Al riguardo, si evidenzia, infatti, che la norma che sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti, anche se in fase esecutiva trova la sua ragione di essere proprio in relazione alla possibilità di una definizione transattiva delle controversie;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 16 andrebbe valutata l'opportunità di specificare il rapporto tra la proroga delle disposizioni, ivi contenuta, e la previsione — contenuta nello stesso articolo — che tale proroga sia « in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica ».

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti la materia finanziaria, il disegno di legge C. 4653, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 355 del 2003, recante proroga di termini contenuti in disposizioni legislative;

considerata l'esigenza di consentire ai contribuenti di valutare adeguatamente l'opportunità di aderire ai nuovi strumenti in materia di concordato tributario introdotti da recenti interventi legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda la Commissione di merito ad introdurre nel provvedimento una specifica disposizione volta a prorogare dal 16 marzo 2004 al 30 aprile 2004 il termine per la presentazione dell'istanza di adesione al concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 269 del 2003.

---

## PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4653, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative », approvato dal Senato;

ritenute condivisibili, nelle linee generali, le disposizioni di proroga e differimento di termini contenute nel provvedimento;

considerata in particolare la rilevanza, per le materie di competenza della VIII Commissione, delle disposizioni di cui all'articolo 4, in tema di validità delle attestazioni rilasciate alle imprese di costruzione dalle SOA; all'articolo 10, che differisce la decorrenza di alcuni obblighi e sanzioni previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con riferimento all'adesione al consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene (POLIECO); all'articolo 21, che dispone il differimento del termine relativo all'approvazione da parte del CIPE del VI atto aggiuntivo stipulato con l'ANAS e all'emanazione del relativo decreto interministeriale; all'articolo 23-*sexies*, che prevede il differimento del termine di validità delle modifiche recate, dall'articolo 23 della legge comunitaria 2003, alla normativa sul trattamento delle terre e rocce di scavo contenuta nella legge 21 dicembre 2001, n. 443;

segnalata, in proposito, l'opportunità che il differimento del termine di cui all'articolo 4 sia al più presto accompagnato anche dalla definitiva emanazione del regolamento di modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, sul cui schema la VIII Commissione ha espresso il parere di competenza già nel dicembre 2003;

rilevato che, all'articolo 10, la disposizione sembrerebbe configurare una sanatoria, più che una vera e propria proroga di termini, creando potenziali situazioni di disparità tra le aziende interessate all'adesione al POLIECO;

considerato che il Governo ha presentato alla Commissione di merito l'emendamento 21.1, con il quale si prospetta un intervento

normativo volto a regolare il rinnovo dei criteri di determinazione delle tariffe autostradali, in modo da tener conto non solo degli investimenti realizzati, ma anche dei nuovi investimenti previsti dagli atti convenzionali, garantendo l'adeguamento delle tariffe anche durante il periodo di realizzazione delle opere;

segnalata, inoltre, l'esigenza che sia evitato il continuo ricorso a proroghe di termini in relazione a provvedimenti ormai molto risalenti, quali ad esempio quelli relativi agli interventi nei comuni colpiti da eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 in alcune aree di Campania, Basilicata, Calabria e Puglia;

condiviso, infine, lo spirito della proroga contenuta all'articolo 23-*sexies*, che consente di dare certezza agli operatori del settore nell'applicazione della nuova normativa in materia di terre e rocce di scavo;

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le disposizioni di proroga ivi previste con ulteriori norme di carattere interpretativo che, nel promuovere, anche per ragioni di compatibilità con la normativa comunitaria, una transizione dal regime di obbligatorietà a quello di volontarietà per l'adesione al POLIECO, consentano tuttavia di individuare soluzioni il più possibile graduali e condivise, anche mediante il raggiungimento di un eventuale accordo tra il consorzio e il sistema delle organizzazioni imprenditoriali;

b) con riferimento all'articolo 21 e, in particolare, alle modifiche prospettate dall'emendamento 21.1 presentato dal Governo presso la I Commissione, siano tenuti in considerazione i seguenti principi:

1) in via generale, si osserva che la disciplina della materia dell'adeguamento delle tariffe autostradali sarebbe tradizionalmente rimessa ad atti di natura amministrativa, tenuto anche conto che il CIPE è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 498 del 1992, dovrebbe fissare i criteri di determinazione delle tariffe medesime;

2) occorre tuttavia non ritardare ulteriormente il piano di investimenti sulla rete autostradale nazionale, per cui la forzatura dello strumento normativo può essere accolta come elemento di accelerazione della condivisibile riforma del meccanismo che collega l'adeguamento delle tariffe autostradali alla realizzazione di un piano di investimenti;

3) occorre, inoltre, che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 avvenga nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di lavori pubblici e non comporti una proroga di fatto delle concessioni in essere;

4) andrebbe altresì valutata, per evitare appesantimenti burocratici, la possibilità di omogeneizzare, per i diversi concessionari, le procedure amministrative e i concerti ministeriali per l'approvazione delle modifiche alle convenzioni vigenti, eventualmente eliminando anche il previo parere del CIPE;

5) infine, in relazione ai meccanismi di adeguamento tariffario, si dovrebbe evitare che eventuali fattori esterni « di blocco » dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione degli investimenti possano creare situazioni di disparità o disequilibrio tra diversi concessionari autostradali, producendo altresì effetti di rallentamento nel completamento delle opere.

---

## PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 355 del 2003 recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4653),

preso atto che le proroghe disposte dal decreto-legge in esame — per le parti di competenza della IX Commissione — sono sostanzialmente volte a consentire l'adozione dei provvedimenti di attuazione delle relative disposizioni legislative ed il completamento delle procedure previste in sede comunitaria,

tenuto conto che l'articolo 22, nel prorogare di un anno il periodo durante il quale i servizi ferroviari di interesse regionale e locale che non sono in concessione alla società Ferrovie dello Stato Spa e per i quali non sia stato ancora raggiunto un determinato rapporto minimo tra ricavi e costi restano affidati alle società che ne sono attualmente concessionarie, specifica espressamente che tale disposizione non si applica, in ogni caso, ai servizi automobilistici integrativi,

sottolineato che nella relazione di accompagnamento al provvedimento si specifica che l'esclusione dei servizi automobilistici integrativi è conseguente alla necessità di evitare che la disposizione di proroga rientri nel campo di applicazione dei rilievi svolti in sede comunitaria, che investono gli affidamenti concernenti i servizi automobilistici,

rilevato peraltro come l'articolo 23, comma 3-bis, introdotto dal Senato, proroga fino al 31 dicembre 2004 il regime transitorio in base al quale le regioni possono mantenere in capo alle società che ne sono attualmente concessionarie gli affidamenti per lo svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici,

richiamato poi il contenuto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2004 relativo agli investimenti nel settore aeroportuale,

delibera di esprimere:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) occorre valutare attentamente se il comma 3-*bis* dell'articolo 23, introdotto dal Senato, sia coerente rispetto ai rilievi comunitari in materia che hanno indotto il Governo ad escludere, all'articolo 22, i servizi automobilistici ausiliari dalla disposizione di proroga ivi prevista per i servizi ferroviari;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di intervenire nell'ambito del provvedimento in esame al fine di risolvere la carenza di finanziamenti in favore dell'ENAC per l'attuazione del piano di ammodernamento di 23 aeroporti nazionali per cui vi è la necessità di un finanziamento di circa 44 milioni di euro annui a fronte dell'attuale copertura finanziaria prevista dalla legge n. 350 del 2003 pari a 7 milioni di euro annui;

c) all'articolo 23, comma 1, appare opportuno modificare la dotazione finanziaria prevista nei termini stabiliti dal decreto-legge nel testo trasmesso al Senato.

---

#### PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 4653, di conversione del decreto-legge n. 355 del 2003, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato;

rilevato che il provvedimento reca una pluralità di disposizioni, accomunate dalla finalità di prevedere la proroga e il differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

considerato che, per gli effetti che sono suscettibili di determinare su taluni settori produttivi nazionali, interessano in particolare gli ambiti di competenza della Commissione le disposizioni recate dagli articoli 2, 9, 10, 13, 14 e 23-*bis*;

rilevato che il passaggio delle funzioni e dei compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive, in assenza di una adeguata corrispondente dotazione di risorse finanziarie, rischia di determinare effetti negativi sul tessuto produttivo e sul sistema delle imprese;

delibera di esprimere

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

andrebbe valutata l'adeguatezza dei termini previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, al fine di assicurare il miglior svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti alle regioni in materia di sviluppo economico ed attività produttive.

---

#### PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

all'articolo 23-bis relativo alle opere fognarie a Venezia, il termine del 31 dicembre 2004 sia differito al 31 dicembre 2005;

*e la seguente osservazione:*

all'articolo 23-quater, valuti la Commissione l'opportunità di abbreviare la proroga per l'emazione del regolamento interno delle società cooperative al 31 dicembre 2004.

---

#### PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4653 « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative » (approvato dal Senato)

premesso che:

l'articolo 16, che proroga il termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402 sul ricorso a misure di copertura degli organici di infermiere e tecnico sanitario di radiologia medica alternative a quelle per pubblico concorso, testimonia il permeare di una situazione di carenza endemica di personale infermieristico;

anche se tali misure rappresentano una deroga al principio della selezione per pubblico concorso tuttora operante nell'amministrazione sanitaria, vi è l'esigenza prioritaria di offrire adeguate garanzie ai cittadini nell'accesso alle prestazioni sanitarie, con particolare riguardo agli obiettivi di riduzione delle liste di attesa e di promozione di sistemi di assistenza più efficienti;

l'adozione dei suddetti meccanismi alternativi di copertura degli organici non incide sulle spese correnti a carico del Servizio Sanitario Nazionale, dal momento che il decreto legge n. 402 del 2001 prevede in maniera esplicita come vincolo finanziario il limite di disponibilità di risorse derivante dalle vacanze di organico ricomprese nella programmazione triennale;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 355/2003 recante proroga termini previsti da disposizioni legislative (C. 4653 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

---

## TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

## ART. 1.

*Identico.*

TESTO APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« ART. 2-bis. — (Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario). — 1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

*All'articolo 3:*

*al comma 1, le parole da:* « All'articolo 7 » *fino a:* « legge 27 dicembre 2002, n. 284 » *sono sostituite dalle seguenti:* « All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni »;

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere ».

*All'articolo 4, al comma 1, dopo le parole:* « dell'articolo 15 del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al ».

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

« ART. 6-bis. — (Rideterminazione di valori di acquisto). — 1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2003" sono sostituite

## TESTO DELLA COMMISSIONE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 355

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:*

« ART. 2-bis. — *(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).* — 1. *Identico.*

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo Ministero** ».

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)*

dalle seguenti: “1° luglio 2003” e le parole: “16 marzo 2004”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2004” ».

*All'articolo 13, al comma 1, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2002, n. 289, » sono inserite le seguenti: « e successive modificazioni, » e le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro otto mesi ».*

*Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:*

*« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: “31 dicembre 2003”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005”.*

*2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno ».*

*All'articolo 14, al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».*

(segue: testo della Commissione)

*Dopo l'articolo 10, è inserito il seguente:*

« ART. 10-bis. (Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico) —

1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocaburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.

3. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso ».

*Identico.*

*Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:*

« ART. 13-bis. — (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia). — 1. Identico.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo Ministero** ».

*Identico.*

*(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*All'articolo 16, al comma 1, dopo le parole: « dall'articolo 1, commi 1, », sono inserite le seguenti: « 1-bis, ».*

*All'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

*« 1-bis. Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa ».*

*All'articolo 20, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: « esercizio dell'attività bancaria ai sensi del » sono inserite le seguenti: « testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al »; all'ultimo periodo, dopo la parola: « presente », è inserita la seguente: « comma ».*

*Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:*

*« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:*

*a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella Gazzetta*

*(segue: testo della Commissione)*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Dopo l'articolo 20, è inserito il seguente:*

*« ART. 20-bis. — (Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali). — 1. Identico:*

*a) identica;*

*(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(segue: testo della Commissione)

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al **medesimo Ministero**.

2. *Identico* ».

*L'articolo 21 è sostituito dal seguente:*

« **ART. 21. — (Concessioni autostradali). — 1.** In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.

2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come definiti ai sensi del comma 1, all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa. I successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.

3. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 2, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato

*(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*All'articolo 23:*

*al comma 1, le parole: « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2004 » sono sostituite dalle*

(segue: testo della Commissione)

delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.

4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli *standard* di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità *in itinere* e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permetterne l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.

5. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei 45 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.

7. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa (ora Autostrade per l'Italia Spa), stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

All'articolo 23:

*identico;*

*(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)*

*seguiti:* « è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 per l'anno 2004 e di euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

*al comma 3, le parole:* « euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 » *sono sostituite dalle seguenti:* « euro 214.300.000 annui a decorrere dall'anno 2005 »;

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2004 »;

*nella rubrica, dopo le parole:* « del trasporto pubblico locale », *sono inserite le seguenti:* « , proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile ».

*Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 23-bis. — (Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). — 1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione”.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

*(segue: testo della Commissione)*

*identico;*

*dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

« 3-bis. Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre **2005** »;

*identico.*

*Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti:*

« ART. 23-bis. — *(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia). Identico.*

(segue: testo approvato dal Senato della Repubblica)

ART. 23-ter. — *(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro)*. — 1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

ART. 23-quater. — *(Regolamento interno delle società cooperative)*. — 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile.

ART. 23-quinquies. — *(Proroga del Fondo regionale di protezione civile)*. — 1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "per il triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "per il quadriennio 2001-2004". Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350".

ART. 23-sexies. — *(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici)*. — 1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

ART. 23-septies. — *(Riscossione dei tributi degli enti locali)*. — 1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera b), numero 2), le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2004," sono soppresse ».

*(segue: testo della Commissione)*

ART. 23-ter. — *(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro). Identico.*

ART. 23-quater. — *(Regolamento interno delle società cooperative).*  
— 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre **2004**. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

ART. 23-quinquies. — *(Proroga del Fondo regionale di protezione civile). Identico.*

ART. 23-sexies. — *(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici). Identico.*

ART. 23-septies. — *(Riscossione dei tributi degli enti locali). Identico ».*

*Decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003 (\*).*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga ed al differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di consentire una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonché per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Benefici in favore dell'emittenza locale).*

1. Il termine del 31 gennaio previsto dal comma 19 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la emanazione del bando di concorso ivi previsto, relativamente all'anno 2004, è prorogato al 31 maggio.

---

(\*) V., inoltre, il successivo Errata corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA COMMISSIONE (\*)

—

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

ARTICOLO 1.

*(Benefici in favore dell'emittenza locale).*

*Identico.*

---

(\*) *Le modificazioni apportate del Senato sono evidenziate in neretto; le modificazioni apportate dalla Commissione sono evidenziate in neretto corsivo.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 2.

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).*

1. Relativamente all'anno 2003, i versamenti previsti dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, possono essere effettuati entro il 30 giugno 2004, con applicazione dell'interesse al saggio legale.

2. Relativamente all'anno 2003, la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmessa entro il 15 luglio 2004.

ARTICOLO 3.

*(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 4.

*(Validità attestazioni SOA).*

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto del

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

ARTICOLO 2.

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).*

*Identico.*

ARTICOLO 2-bis.

*(Disposizioni in materia di IVA infragruppo per la prestazione di servizi di carattere ausiliario).*

1. All'articolo 6, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1.000.000 di euro per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al *medesimo Ministero*.

ARTICOLO 3.

*(Efficacia dei decreti di occupazione di urgenza).*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

**1-bis.** Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione del piano di ricostruzione e del trasferimento delle opere.

ARTICOLO 4.

*(Validità attestazioni SOA).*

1. È prorogato al 30 aprile 2004 il termine triennale di validità delle attestazioni di cui al comma 5 dell'articolo 15 del **regolamento**

*(segue: testo del decreto-legge)*

Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

ARTICOLO 5.

*(Codice della strada).*

1. All'articolo 162, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° aprile 2004 ».

2. Al comma 5-*bis* dell'articolo 7 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, le parole: « 1° luglio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

ARTICOLO 6.

*(Edilizia residenziale pubblica).*

1. All'articolo 17-*ter* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

ARTICOLO 7.

*(Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia).*

1. All'articolo 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: « nel triennio 2003-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « nel triennio 2004-2006 ». Al comma 7, primo periodo, del medesimo articolo 38, le parole: « Per il triennio 2003-2005 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il triennio 2004-2006 ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

**di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, rilasciate dalle Società Organismi di Attestazione (SOA), la cui scadenza interviene prima di tale data.

ARTICOLO 5.

*(Codice della strada).*

*Identico.*

ARTICOLO 6.

*(Edilizia residenziale pubblica).*

*Identico.*

ARTICOLO 6-bis.

*(Rideterminazione di valori di acquisto).*

**1. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, le parole: « 1° gennaio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2003 » e le parole: « 16 marzo 2004 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2004 ».**

ARTICOLO 7.

*(Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia).*

*Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 8.

*(Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).*

1. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualità di soggetti nominati ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, restano in carica fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in materia di organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2005. Alla scadenza del mandato dei componenti dei comitati, determinata ai sensi del presente articolo, si applica il disposto dell'articolo 7 della citata legge n. 298 del 1974.

ARTICOLO 9.

*(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).*

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, è prorogato al 30 ottobre 2005. Le Autorità competenti definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari delle scadenze per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, da rilasciarsi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 372 del 1999.

ARTICOLO 10.

*(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).*

1. La decorrenza degli obblighi di cui agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché delle sanzioni previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies, è differita al 31 marzo 2004.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

ARTICOLO 8.

*(Comitato centrale e comitati regionali e provinciali per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi).*

*Identico.*

ARTICOLO 9.

*(Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale).*

*Identico.*

ARTICOLO 10.

*(Obblighi di cui agli articoli 48 e 51 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene).*

*Identico.*

**ARTICOLO 10-bis.**

***(Rifiuti prodotti dalla nave e residui del carico).***

***1. L'entrata in vigore del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, è differita fino all'entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. Allo scopo di mantenere sul territorio nazionale***

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

1. Il termine di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito al 1° luglio 2004.

ARTICOLO 12.

*(Servizio civile).*

1. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: « 1° giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2005 ».

ARTICOLO 13.

*(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).*

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

*un'adeguata capacità di recupero delle acque di lavaggio e di sentina delle navi cisterna, le predette navi possono continuare a conferire dette acque agli impianti destinatari dei carichi; gli operatori sono tenuti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare una comunicazione di attività all'autorità competente di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*

*2. Gli impianti di cui al comma 1 effettuano il recupero degli idrocarburi e delle frazioni oleose con autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione medesima, relativamente al trattamento delle acque reflue industriali.*

*3. Fino alla data di cui al comma 1, sono ritenute idonee, ai fini della quantificazione dei residui del carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.*

ARTICOLO 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

*Identico.*

ARTICOLO 12.

*(Servizio civile).*

*Identico.*

ARTICOLO 13.

*(Completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219).*

1. All'articolo 86, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, **e successive modificazioni**, le parole: « entro **otto** mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

**ARTICOLO 13-bis.**

*(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia).*

1. All'articolo 140, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2003 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 14.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 15.

*(Acque potabili trattate).*

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 14-*quater* dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita alla data del 1° luglio 2004 e, comunque, a non prima dell'approvazione delle disposizioni stesse da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

ARTICOLO 16.

*(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).*

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ARTICOLO 17.

*(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).*

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è prorogato al 31

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

**2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1.500.000 euro per gli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.**

ARTICOLO 14.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, **di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 15.

*(Acque potabili trattate).*

*Identico.*

ARTICOLO 16.

*(Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica).*

1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza infermieristica, le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 1, **1-bis**, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, sono prorogate al 31 dicembre 2004, in armonia con le disposizioni recate in materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica.

ARTICOLO 17.

*(Privatizzazione, trasformazione e fusione di enti pubblici).*

1. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del edesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

#### ARTICOLO 18.

*(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).*

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».

#### ARTICOLO 19.

*(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise).*

1. Nelle more della definizione della nuova pianta organica e della conclusione delle procedure concorsuali per la copertura delle conseguenti vacanze, al fine di garantire il necessario funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, i contratti individuali in essere alla data del 31 dicembre 2003, sono prorogati di ventiquattro mesi.

2. La proroga di cui al comma 1 opera nel limite del contributo speciale previsto per il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli anni 2003-2004-2005, dall'articolo 94, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

**1-bis.** Il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 5, comma 26, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il quale il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti può richiedere l'attivazione delle procedure di mobilità, è differito al 31 luglio 2004. Il collocamento del personale proveniente dai ruoli della Cassa depositi e prestiti è effettuato entro il predetto termine, ferme restando le modalità previste al citato articolo 5, comma 26, anche in soprannumero nel limite complessivo di trenta unità, con priorità per i dipendenti già in servizio presso gli uffici periferici. All'onere derivante dalle conseguenti assunzioni, si provvede, nel limite massimo di 1.200.000 euro annui, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 18.

*(Definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud).*

*Identico.*

ARTICOLO 19.

*(Funzionamento del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio, Molise).*

*Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 20.

*(Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità).*

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. All'onere di cui al comma 1, pari ad euro 5.000.000 per l'anno 2005 e ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

#### ARTICOLO 20.

*(Proroga e completamento degli interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici e da altre calamità).*

1. I termini di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, del 12 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, nonché il termine di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi atmosferici nel territorio della provincia di Massa Carrara, sono prorogati al 31 dicembre 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione dei predetti provvedimenti il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo; a tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 5 milioni di euro ciascuno a decorrere rispettivamente dagli anni 2005 e 2006. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del **testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al** decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Alla ripartizione dei limiti d'impegno si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con le regioni interessate. Le norme contenute nel presente **comma** entrano in vigore il primo gennaio 2004.

2. *Identico.*

#### ARTICOLO 20-bis.

*(Proroga degli interventi nei comuni del Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Bologna colpiti da calamità naturali).*

1. I termini di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2003, relativo ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ed al

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 21.

*(Concessioni autostradali).*

1. Tenuto conto delle operazioni di riassetto societario effettuate nell'anno 2003 da soggetti titolari di concessioni autostradali, nonché del verbale di accordo stipulato il 23 dicembre 2002 con l'ANAS, il termine del 31 dicembre 2003 relativo all'approvazione da parte del CIPE del IV atto aggiuntivo, stipulato con l'ANAS il 23 dicembre 2002, ed all'emanazione del relativo decreto interministeriale, viene prorogato al 31 gennaio 2004.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003, relativo agli eventi sismici verificatisi il 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna, sono prorogati al 30 giugno 2005; per la prosecuzione degli interventi disposti in attuazione, rispettivamente, dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri:

a) il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3309 dell'11 settembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 settembre 2003, può stipulare allo scopo; a tal fine è autorizzato il limite di impegno di 12,5 milioni di euro dall'anno 2005. I predetti mutui possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al relativo onere, pari a 12,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2005 e 2006, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) è autorizzata la spesa per l'anno 2004 di euro 12 milioni al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al *medesimo Ministero*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 21.

*(Concessioni autostradali).*

1. *In presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, l'intervallo temporale tra revisioni successive della formula tariffaria, relativamente al parametro X, di cui alla delibera del CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1996, può essere fissato in un periodo fino a dieci anni. Con delibera del CIPE è accertata la rilevanza degli investimenti previsti nel nuovo piano e viene fissato il periodo cui riferire il predetto intervallo temporale.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

**2. Gli atti aggiuntivi alle convenzioni devono subordinare l'applicazione del primo incremento tariffario annuale relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, come definiti ai sensi del comma 1, all'approvazione del relativo progetto ai sensi della vigente normativa. I successivi incrementi tariffari annuali devono essere applicati in funzione del progressivo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di ogni singolo intervento.**

**3. La congrua remunerazione degli investimenti aggiuntivi, come definiti ai sensi dei commi 1 e 2, al piano finanziario vigente dei concessionari autostradali viene calcolata sulla base di un ritorno sul capitale investito addizionale pari al WACC (Costo medio ponderato delle fonti di finanziamento), attraverso la predisposizione di piani di convalida economica per ogni singolo nuovo investimento, utilizzando il metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa.**

**4. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al CIPE una proposta intesa a integrare gli standard di qualità e le modalità di misurazione e verifica dei relativi livelli, con l'obiettivo di migliorare qualità e sicurezza del servizio, fluidità in itinere e qualità ambientale. La formulazione integrativa dovrà basarsi su rilevazioni oggettive e verificabili dei risultati ottenuti. Essa dovrà essere resa operativa in tempo utile a permettere l'applicazione alle scadenze previste dagli impegni contrattuali vigenti o a far tempo dal loro rinnovo.**

**5. Le modifiche delle convenzioni vigenti, anche laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ed al parametro X della formula di adeguamento tariffario di cui alla citata delibera CIPE n. 319 del 20 dicembre 1996, sono approvate, previo parere del CIPE, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

**6. Il concessionario provvede a comunicare al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente provvede a verificare, nei 45 giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione, la correttezza delle variazioni tariffarie. Fermo restando quanto sopra stabilito, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario provvede a comunicare al concedente entro il 15 novembre di ogni anno la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente provvede a verificare nei quindici giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione la correttezza delle suddette integrazioni tariffarie.**

**7. Le variazioni tariffarie, come sopra determinate, sono comunicate tempestivamente dal concedente ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.**

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 22.

*(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).*

1. I servizi ferroviari di interesse regionale e locale, con esclusione dei servizi automobilistici integrativi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per i quali non risulti raggiunto almeno il rapporto dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura, continuano ad essere affidati, unitamente alla gestione delle stesse infrastrutture, alle aziende che attualmente li svolgono, fino al 31 dicembre 2004, nell'ambito dei finanziamenti esistenti a legislazione vigente.

ARTICOLO 23.

*(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale).*

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 annui a decorrere dell'anno 2004; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differita al 31 dicembre 2004. A tal fine è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2004.

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro 337.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa onsequenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)

**8. In sede di prima applicazione del presente articolo, il IV atto aggiuntivo alla vigente convenzione tra ANAS e Autostrade Spa (ora Autostrade per l'Italia Spa), stipulato il 23 dicembre 2002, è approvato a tutti gli effetti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

ARTICOLO 22.

(Gestione dei servizi di trasporto ferroviario).

*Identico.*

ARTICOLO 23.

*(Finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, **proroga di termine in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale e differimento del nuovo regime di ricorsi in materia di invalidità civile**).*

1. Al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 337.500.000 **per l'anno 2004 e di euro 214.300.000** annui a **decorrere dall'anno 2005**; i trasferimenti erariali conseguenti sono effettuati con le procedure e le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. *Identico.*

3. All'onere complessivo, pari a euro 339.500.000 per l'anno 2004 ed a euro **214.300.000** annui a decorrere dall'anno 2005 derivante dal presente articolo, si provvede con le maggiori entrate per accisa conseguenti all'aumento a euro 558,64 per mille litri dell'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e ammini-

*(segue: testo del decreto-legge)*

strative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

strative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

**3-bis.** Il termine del 31 dicembre 2003, previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per l'affidamento dello svolgimento dei servizi di trasporto automobilistici è prorogato al 31 dicembre 2005.

#### ARTICOLO 23-bis.

*(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia).*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2004. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 31 dicembre 2004.

#### ARTICOLO 23-ter.

*(Proroga di termine in materia di avviamento al lavoro).*

1. Il regime transitorio previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già prorogato dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 34, comma 24, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ulteriormente differito fino al 31 dicembre 2004.

*(segue: testo del decreto-legge)*

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

**ARTICOLO 23-quater.**

*(Regolamento interno delle società cooperative).*

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2004. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile.

**ARTICOLO 23-quinquies.**

*(Proroga del Fondo regionale di protezione civile).*

1. All'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « per il triennio 2001-2003 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 2001-2004 ». Al comma 17 dello stesso articolo è aggiunto il seguente periodo: « Per l'anno 2004 la dotazione del Fondo, stabilita nell'importo di 154,970 milioni di euro, rimane per intero a carico dell'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

**ARTICOLO 23-sexies.**

*(Materiali utilizzati nei lavori in corso al 30 novembre 2003 relativi ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici).*

1. L'articolo 23 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, si applica ai lavori in corso alla data del 30 novembre 2003 a decorrere dal 31 dicembre 2004.

**ARTICOLO 23-septies.**

*(Riscossione dei tributi degli enti locali).*

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, al comma 5, lettera *b*), numero 2), le parole: « e comunque non oltre il 30 giugno 2004, » sono soppresse.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 24.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

GIOVANARDI, *Ministro per i rapporti con il Parlamento.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dal Senato della Repubblica e dalla Commissione)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,08



\*14PDL0056560\*